



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 81 del 11.06.2009

I CHIARIMENTI FORNITI DA PERSOCIV A UN ENTE DELLA DIFESA **INCIDENZA DELLE ASSENZE SUL FUS**

Pervengono con sempre maggiore frequenza a questo Coordinamento nazionale delle richieste di chiarimento in merito alla incidenza sul Fondo Unico di Sede (FUS) di assenze, recuperi e permessi di varia fattispecie, e tra questi anche dei permessi sindacali.

A tal proposito, riteniamo utile trasmettere alle nostre strutture sindacali la nota prot. n. 30765 del 28 maggio 2009 inviata agli Enti dipendenti dal Comando Scuola dell' Esercito di Roma che, sulla base di alcune precisazioni venute direttamente da Persociv appositamente interpellata, ha fornito con la nota in questione il quadro generale relativo alla incidenza delle assenze dei dipendenti sul FUS, chiarendo anche che i permessi per la partecipazione a contrattazioni/concertazioni "non vengono considerati come assenze dal servizio e non hanno alcuna incidenza sul FUS"

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO
SM - Ufficio Personale

Indirizzo telegrafico: ESERCITO COMSCUOLE - ROMA

Prot. n. MD_E 24362/... **30765** /P.PC/5.7.14
 Allegati: n. //

00143 Roma, **12 8 MAG. 2009**
 PDC Funz. Amm. POTA 5.6722 (06 50236722)
 Mail: caezimppc@comscuole.esercito.difesa.it

OGGETTO: Criteri di distribuzione del Fondo Unico di Sede

A: Indirizzi in allegato

~~~~~

La Direzione Generale per il Personale Civile è stata interpellata da questo Comando in merito ai criteri di distribuzione del FUS.

La Direzione ha precisato che "tutte le malattie incidono sul FUS, anche se dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, convalescenza post - ricovero, terapie salvavita, ecc".

Inoltre, ha ribadito che "...presupposto essenziale per corrispondere il FUS è l'effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro; in loro assenza, per qualsiasi motivo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 71, comma 5, legge 133/2008, non può corrispondersi alcun trattamento incentivante a carico del FUS".

Infine, ha fornito indicazioni relative all'incidenza dei recuperi compensativi e dei permessi sindacali sul FUS.

Pertanto, di seguito si fornisce il seguente quadro generale relativo alla incidenza delle assenze dei dipendenti sul Fondo Unico di Sede:

**malattie:** incidono negativamente sul FUS, per l'intera durata, senza alcuna eccezione;

**permessi orari o giornalieri:** incidenza sul FUS tranne che per quelli specificati nell'art. 71, comma 5, Legge 133/2008;

**permessi ex L. 104/92:** incidono sul FUS, e sono considerati assenza dal servizio, solo quelli per assistenza a portatori di handicap grave;

i permessi fruiti per diritto proprio sono considerati, ai fini della distribuzione del FUS, come "presenza" in servizio;

**ferie:** incidono sul FUS, essendo considerate assenza dal servizio;

**distacchi e permessi sindacali:** incidono sul FUS, tranne quelli per la contrattazione/ concertazione con l'Amministrazione;

recuperi compensativi: trattandosi di recupero di ore già lavorate in eccedenza, non vengono considerati come assenza dal servizio e non hanno alcuna incidenza sul FUS.

In pratica, tutte le assenze dal servizio non possono essere considerate come "presenze" ai fini della distribuzione del FUS, tranne le seguenti:

- assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- per i soli dipendenti di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 104/1992 (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (che recita: "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica...") (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- assenze per recupero compensativo di attività lavorativa già espletata in eccedenza (precisazione di Persociv);
- assenze per permessi sindacali per le contrattazioni/concertazioni (precisazione di Persociv).

Codesti Enti vorranno pertanto conformarsi a quanto sopra.

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
Gen. D. Walter L. VALLE

